

STATUTO

MASSARI IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANALE MONTERANO RM VIA
ORIOLO ROMANO 12

Numero REA: RM - 1498762

Codice fiscale: 14127431006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

F.to MASSARI Renato

F.to Ludovico Perna Notaio.

Allegato "A" al n. 171963 di Rep. e al n. 17274 di Racc.

S T A T U T O

della:

"MASSARI IMPIANTI Società Cooperativa Sociale"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - PRINCIPIO MUTUALITA'

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale, ai sensi della legge n. 381/1991, denominata **MASSARI IMPIANTI Società Cooperativa Sociale** con sede in Canale Monterano (RM).

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

ARTICOLO 2

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, nonché alle associazioni provinciali regionali e nazionali di rappresentanza, di tutela, di assistenza e di revisione della cooperazione.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 3

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività:

-Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, sia per usi civili che industriali.

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, fognari, sanitari, elettrici, elettronici, citofonici, informatici, fotovoltaici, eolici e di energia alternativa in genere; di sistemi di allarme e di sicurezza, di impianti TV e di sistemi antincendio; di impianti di isolamento termo-acustico; di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Lavori di movimento terra.

La vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di ogni materiale ed attrezzatura relativi alle attività di cui sopra.

Lavori di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) e di pulizia di immobili e giardini sia civili, che industriali e, comunque, ogni altra lavorazione inerente la costruzione, la manutenzione ed il completamento di immobili di ogni genere.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,

emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

ARTICOLO 4

La durata della società è convenuta a tempo indeterminato e potrà essere anticipatamente sciolta, secondo quanto disposto in materia dal C.C..

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 5

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari costituenti il fondo

per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

SOCI

ARTICOLO 7

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- d) gli enti, le associazioni, le cooperative che siano interessati a promuovere e realizzare iniziative a favore dei minori e nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata all'Organo amministrativo della società e deve contenere :

- a) le generalità complete della persona fisica o giuridica che richiede l'ammissione;
- b) l'attività effettivamente esercitata dal richiedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni della società cooperativa;
- e) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- f) la dichiarazione di possidenza o meno dei requisiti di cui alla legge 381 del 1991.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunità di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO 10

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo determinato dall'Organo Amministrativo tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che chiedono di sottoscrivere altre quote,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- i versamenti relativi ai programmi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto delle esigenze della cooperativa.

ARTICOLO 11

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di acquistare, nei limiti di cui al comma che segue a nome della cooperativa, ovvero di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 12 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);
- d – la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di qualsiasi altra natura.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, ed in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto, che non sono provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

b) il rimborso del sovrapprezzo versato al momento della ammissione a socio se lo stesso non sia stato utilizzato a norma dell'articolo 2545 quinquies c.c. e/o 7 della Legge 1992 n. 59 se applicabile alla presente cooperativa.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., ovvero ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

E' salvo il diritto della società alla richiesta di risarcimento per danni morali ed economici addotti alla società dal socio escluso.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 16

Le convocazioni delle Assemblee, da tenersi presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal Libro dei Soci ed al Sindaco unico ovvero Collegio Sindacale se nominato, almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'adunanza.

L'assemblea, in alternativa a quanto innanzi indicato può essere convocata L'assemblea, in alternativa a quanto innanzi indicato, nel rispetto del medesimo termine, può essere convocata mediante posta elettronica.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata nel termine massimo previsto all'articolo 2478 bis c.c. che richiama l'articolo 2364 c.c. dalla chiusura dell'esercizio sociale esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni previste nella detta norma.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

ARTICOLO 17

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che siano iscritti nel relativo libro. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia il valore nominale della quota sottoscritta.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con atto di delega scritta da altra persona che sia socio. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio soci.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 19

Ai sensi dell'articolo 2519 2° comma ed in conformità all'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2453 e 2477 c.c. del Collegio sindacale ed

eventualmente dell'organo di controllo esterno;

d) le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione;

e) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

f) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;

g) la determinazione della misura del compenso da corrispondere agli Amministratori, ai componenti il l'organo di controllo se nominato;

h) l'approvazione dei regolamenti anche non previsti dal presente Statuto;

i) la delibera in ordine alle responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo se nominato;

l) la ratifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione in ordine all'adesione ad altre organizzazioni cooperative;

m) le modificazioni dell'atto costitutivo;

n) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria (art. 2479 nn. 1, 2, 3 e ipotesi di cui al comma che precede sino alla lettera m) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; l'Assemblea straordinaria (2479 nn.4, 5 riportate alla lettera m) e n) del comma che precede) delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualsiasi sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti e la straordinaria delibera con il voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. E' tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi di voti di tutti i soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del tipo, la fusione della

società ed il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio dello Stato.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (ultimo comma dell'articolo 2479-*bis* del codice civile); in tale ipotesi è necessario che amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza facciano pervenire al Presidente dell'assemblea una dichiarazione scritta e sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Detta dichiarazione va conservata agli atti della società e di essa va fatta menzione nel verbale assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 20

La società cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, anche non soci nel rispetto dell'articolo 2542 c.c., durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'assemblea che ne stabilisce il compenso.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione, qualora sia stato eletto, elegge fra i suoi membri il Presidente sempre che lo stesso non sia stato nominato dall'assemblea dei soci all'atto della

nomina dei Consiglieri. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un amministratore, o dal sindaco unico ovvero dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente, anche a mezzo posta elettronica, nel luogo designato nell'avviso di convocazione almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso ed il Sindaco Unico, se nominato o tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente; in tali casi il Consiglio può richiedere un parere non vincolante all'assemblea dei soci in sede ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare entro i limiti di legge (art. 2381, 4° comma, c.c.), le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri nominando l'amministratore o gli amministratori delegati. Fermo restando quanto sopra possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;
- b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di

dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 22

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria

e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge riservate all'assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione presenta, determinandone le condizioni, in caso di necessità, la domanda di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152 e 160 e ss. 187 e ss. R.D. 16 marzo 1942 n. 267

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o se nominato all'Amministratore o Amministratori delegati.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare e revocare direttori o procuratori speciali.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità denominata di fine mandato da determinarsi con delibera assembleare nonchè possono essere beneficiari di polizze vita, sanitarie, infortuni e malattia.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 23

Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio per legge, la società sarà controllata da un Sindaco cui potrà essere affidata anche la revisione legale dei conti. E' facoltà dell'assemblea nominare, in alternativa al Sindaco Unico, un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le norme della società per azioni; per le riunioni del Collegio si applicano le norme previste in questo statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Indipendentemente dalla sussistenza dei casi per i quali è obbligatoria la nomina del Sindaco Unico, qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti della società potrà essere affidata a norma degli articoli 2409 bis e ss. del codice civile.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

BILANCIO UTILI - PERDITE - RISTORNI

ARTICOLO 24

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio in conformità al disposto legislativo e di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie;
- g) una quota da determinarsi di volta in volta dall'assemblea che approva il bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti di legge.

ARTICOLO 26

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ARTICOLO 27

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Tali versamenti saranno facoltativi ed infruttiferi di interessi salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

ARTICOLO 29

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA

ARTICOLO 30

Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 31 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le convocazioni e le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro dei soci per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detto organo, se presente.

Per le convocazioni e/o comunicazioni effettuate con posta elettronica è necessario verificare attraverso l'elenco fornito dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata,

fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 32 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale possono riunirsi mediante video e /o tele conferenza ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione video e/o teleconferenza tra la sede e i partecipanti è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione seduta stante del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno degli aventi diritto, la riunione stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso della riunione dell'organo societario, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno degli aventi diritto collegato la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario della riunione, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della discussione e delle deliberazioni, la registrazione della video e teleconferenza.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate e tali nuove forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i soci, di ricevere l'avviso di convocazione, il rispetto delle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

E' equiparato al voto espresso in assemblea in sede ordinaria (art. 2479 nn. 1, 2, 3), nonchè al voto espresso in Consiglio di Amministrazione ed in Collegio Sindacale, se non escluso nell'avviso di convocazione, il consenso espresso per iscritto, rispettivamente, dal socio, dal consigliere, dal membro del Collegio Sindacale assente alla riunione purchè riporti la sottoscrizione del medesimo e pervenga, rispettivamente, all'organo amministrativo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale prima dell'inizio della riunione assembleare. In tale ipotesi il Presidente dell'Assemblea sotto la sua personale responsabilità dovrà far menzionare nel verbale le modalità attraverso cui è stato espresso il consenso, rispettivamente, del socio, del consigliere, del membro del Collegio Sindacale assente ed allegare al verbale il documento relativo.

DECISIONI FORMATE SENZA RIUNIONE ASSEMBLEARE

Le decisioni rispettivamente dei soci, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, non riservate dalla legge al consesso assembleare, possono essere adottate, secondo il procedimento di cui in appresso, anche mediante consultazione scritta rispettivamente tra i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, rispettivamente, l'organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale, attiva il procedimento di consultazione scritta, rispettivamente, dei soci, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale inviando al rispettivo domicilio una richiesta di consenso sull'oggetto della decisione da prendere avendo cura di evidenziare con chiarezza:

- i vari aspetti della questione sottoposta, rispettivamente, ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale;
- le motivazioni che suggeriscono l'adozione del procedimento di consultazione scritta in luogo della riunione assembleare sia pure in una delle tante forme previste;
- il termine ed il luogo entro il quale deve pervenire la risposta scritta munita della sottoscrizione del socio ovvero la richiesta di discutere l'argomento in riunione assembleare;
- nella sola ipotesi di consultazione dei soci in cui la società sia amministrata da un Consiglio

di amministrazione, l'indicazione che nessuno dei membri del consiglio di amministrazione ha richiesto la riunione assembleare;

La decisione si considererà formata o rigettata il giorno della scadenza del termine assegnato, rispettivamente, dall'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di consultazione dei soci il procedimento è interrotto qualora un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale abbiano fatto pervenire all'organo amministrativo la richiesta di trattare l'argomento in assemblea. L'organo amministrativo è responsabile della verifica della formazione del quorum dei soci perché sia accolta la richiesta della trattazione dell'argomento in assemblea ed è tenuto in tale ipotesi alla immediata convocazione dell'assemblea stessa nella quale dovrà preventivamente dare atto della formazione del detto quorum.

Rispettivamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale, è tenuto alla trascrizione della decisione formata o negata nel libro dei verbali delle decisioni, rispettivamente, dei soci, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, entro tre giorni dal momento in cui la decisione si considera formata avendo cura di indicare sotto la propria personale responsabilità:

- il giorno di ricezione della risposta da parte di ogni singolo soggetto;
- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti e, per l'ipotesi di consultazione dei soci, il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione rispettivamente dei soci, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta, rispettivamente, dei soci, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Alla trascrizione del verbale dovranno essere allegate tutte le risposte ricevute,

rispettivamente, dai soci, dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai membri del Collegio Sindacale, e comunque conservata agli atti della società tutta la documentazione relativa l'attivazione del procedimento. Copia della verbalizzazione della decisione deve essere inviata, con qualsiasi forma di comunicazione, nei tre giorni successivi, a cura, rispettivamente, dell'Organo amministrativo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale, a tutti, rispettivamente i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale. Nell'ipotesi di consultazione dei soci e dei membri del Consiglio di Amministrazione la copia della decisione deve essere inviata nello stesso termine ed a cura del medesimo responsabile anche ai sindaci, se nominati.

ARTICOLO 33 - COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

PROCEDIMENTO ALTERNATIVO PER LA SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE NATE AI RAPPORTI NASCENTI DAL PRESENTE CONTRATTO DI SOCIETA'

ARTICOLO 34

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.) in ogni fase del rapporto sociale anche nell'intento di prevenire l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

Accordo programmatico di conciliazione

Qualsiasi controversia in materia di interesse sociale dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione presso uno degli organismi abilitati che sarà individuato dalla parte che intende agire ovvero presso Camera di Conciliazione Notarile -Adr Notariato - con sede in Roma alla via Flaminia n. 160. Il procedimento è disciplinato nel regolamento predisposto dall'organismo.

Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della conciliazione non

impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

F.to MASSARI Francesco

F.to MASSARI Roberto

F.to MASSARI Renato

F.to Ludovico Perna Notaio.